



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"

## IL RETTORE

**VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";  
**VISTA** la Legge 9.05.1989, n.168;  
**VISTA** la Legge 3.07.1998, n.210;  
**VISTO** il D.P.R. 23.03.2000, n.117 ;  
**VISTI** i DD.MM. 4.10.2000 e 9.01.2001;  
**VISTA** la Legge 31.03.2005, n.43;  
**VISTA** la Legge 4.11.2005, n.230 concernente nuove disposizioni riguardanti i Professori ed i Ricercatori universitari;  
**VISTO** il D.R. n. 1228/06 del 30.11.2006 e successiva modificazione ed integrazione, con cui è stato emanato il Regolamento relativo alla disciplina delle chiamate dei Professori Ordinari e dei Professori Associati idonei ai sensi della legge 3.07.1998, n. 210;  
**VISTA** la Legge 30.12.2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento;  
**VISTO** il D.M. 29.07.2011, n.336 riguardante la determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art.15 della Legge 240/2010;  
**CONSIDERATO** che il Senato Accademico nella seduta del 15.09.2011 ha approvato il "Regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge n. 240/2010" ed il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28.09.2011, apportando modifiche, ne ha preso atto;

## DECRETA

- E' emanato nel testo allegato il Regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge n. 240/2010.
- Il Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del presente Decreto e sostituisce ad ogni effetto il previgente regolamento emanato con D.R. n. 1228/06 del 30.11.2006 e successiva modificazione ed integrazione.

f.to **IL RETTORE**

**Decreto n. 3487**  
**Del 17/10/2011**

**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI PROFESSORI DI  
PRIMA E SECONDA FASCIA  
AI SENSI DELLA LEGGE N. 240/2010**

**Art. 1**

**Finalità ed ambito di applicazione**

1. Il reclutamento dei professori di I e II fascia avviene attraverso tre distinte fattispecie:

a) chiamata all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18, comma 1, della Legge 240/2010; tale procedura consiste in un concorso indetto dall'Università, che ne disciplina con proprio regolamento le modalità di svolgimento, ed è aperta ai titolari di abilitazione scientifica nazionale, ai professori già in servizio presso altri atenei italiani o esteri e, in via transitoria, agli idonei di concorsi già espletati ai sensi della L. 210/98 e del D.P.R. 117/2000; in accordo con l'art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, per una quota parte di risorse non superiore al 50% delle disponibilità, entro e non oltre il 31 dicembre del sesto anno successivo all'entrata in vigore della Legge 240/2010, tale procedura può essere riservata a titolari di abilitazione già in servizio a tempo indeterminato presso la Sapienza come professori di seconda fascia e ricercatori (concorso riservato a interni Sapienza);

b) chiamata all'esito di procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, commi 5 e 6, della Legge 240/2010, riservata ai ricercatori a tempo determinato di tipologia B (detti "tenure track") che abbiano acquisito l'abilitazione scientifica nazionale;

c) alla chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1, comma 9, della Legge 230/2005 come integrato dall'art. 29, comma 7, della Legge 240/2011;

2. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto del codice etico e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, e ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 240/2010, le procedure di reclutamento di docenti di I e II fascia indicate sub a); la chiamata di cui al punto b) sarà disciplinata da un apposito Regolamento alla luce dell'emanando decreto ministeriale in materia; la chiamata di cui al punto c) si applicano le norme attualmente vigenti, salvo introdurre soglie minime di qualità deliberate preventivamente dal Senato Accademico, eventualmente differenziate per macroarea

3. Le chiamate sono effettuate nell'ambito delle disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'art 5, comma 4, lettera d) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010.

4. Gli oneri derivanti dalla chiamata possono essere a totale carico di soggetti pubblici e di soggetti privati esterni all'Università, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sul finanziamento delle chiamate di personale docente idoneo di prima e seconda fascia, emanato con D.R. n. 1220 del 11.04.2011.

## **Art. 2**

### **Attivazione della Procedura selettiva**

1. Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad esso assegnate, con propria delibera, approvata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per procedure di reclutamento di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per procedure di reclutamento di seconda fascia, propone l'attivazione delle procedure di chiamata sui posti di prima e seconda fascia da sottoporre al Senato Accademico.

2. La proposta deve indicare gli standard qualitativi di cui all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, nonché gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta l'attivazione della procedura di reclutamento.

3. La delibera del Dipartimento deve indicare:

- il numero dei posti richiesti;
- la tipologia dei ruoli richiesti (I o II fascia);
- se la procedura è riservata o meno a interni Sapienza (non oltre il 31 dicembre del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della L. 240/2010);
- il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare;
- eventuale indicazione del numero minimo e di quello massimo delle pubblicazioni, quest'ultimo comunque non inferiore a 12;

- le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno didattico e scientifico;
- il trattamento economico e previdenziale previsto;
- gli standard qualitativi e gli ulteriori elementi di qualificazione di cui all'art. 6 del presente regolamento, in relazione a standard di qualità stabiliti dal Senato Accademico;
- l'eventuale indicazione di una lingua straniera.

Nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale dovrà essere indicata la struttura presso la quale tale attività sarà svolta.

### **Art. 3**

#### **Emissione del bando**

1. Successivamente all'approvazione degli Organi competenti dell'Università, la procedura selettiva, indetta con decreto rettorale, è pubblicata sul sito di Ateneo; il relativo avviso di indizione del bando è pubblicizzato sui siti del Ministero dell'Istruzione e dell'Università e dell'Unione Europea nonché sulla Gazzetta Ufficiale.

2. Il bando deve contenere:

- a) il numero dei posti messi a bando;
- b) la fascia per la quale viene richiesto il posto;
- c) indicazione sulla modalità di selezione, se riservata o meno a interni Sapienza (entro e non oltre il 31 dicembre del sesto anno successivo all'entrata in vigore della Legge 240/2010)
- d) la struttura di pertinenza presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- e) la sede di servizio (eventuale sede decentrata, se autorizzata);
- f) il settore concorsuale e il settore scientifico disciplinare per il quale viene richiesto il posto;
- g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
- h) il trattamento economico e previdenziale previsto;
- i) il termine e le modalità di presentazione delle domande (il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando sul sito del MIUR);
- j) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
- k) l'eventuale numero minimo e massimo delle pubblicazioni, quest'ultimo comunque non inferiore a 12, che il candidato dovrà trasmettere come indicato dalla delibera del Consiglio di Dipartimento che richiede la procedura;

- l) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
- m) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
- n) l'eventuale indicazione della lingua straniera nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche scientifiche del candidato;
- o) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

3. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate per via telematica con le modalità e nei termini previsti dal bando di selezione; nella domanda di partecipazione i candidati debbono indicare un indirizzo di posta elettronica personale al quale inviare ogni comunicazione; il candidato deve presentare per via telematica il *curriculum vitae* in formato standard secondo uno schema-tipo, anche differenziato per macro-area, con allegato l'elenco delle pubblicazioni, e comunque indicando nella domanda le pubblicazioni scelte dal candidato come più significative, secondo quanto stabilito dal Bando; le pubblicazioni scelte debbono essere inviate in formato *pdf* oppure inviate per posta all'Università, entro i termini stabiliti nel Bando.

#### **Art. 4**

#### **Requisiti di ammissione alla selezione**

1. Alla procedura selettiva, se non riservata a interni Sapienza, possono partecipare:
  - coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, che è equiparata all'abilitazione scientifica limitatamente al periodo di durata della stessa (cinque anni) ;
  - studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purchè non già titolari delle medesime.
  - professori già in servizio presso altre Università alla data di entrata in vigore della legge n. 240/2010 nella stessa fascia e nello stesso settore scientifico disciplinare per il quale viene bandita la selezione;

- studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle vigenti tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite con dal Ministro sentito il CUN .

2. Alla procedura selettiva, se riservata a interni Sapienza, possono partecipare:

- Professori di seconda fascia o ricercatori a tempo indeterminato, in servizio alla data dell'entrata in vigore della Legge n. 240/2011, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime.

3. Ai procedimenti per la chiamata di cui al presente regolamento non possono partecipare coloro per i quali esistano incompatibilità di legge.

## **Art. 5 Commissione giudicatrice**

1. La Commissione è composta da cinque professori di prima fascia appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando, di cui quattro sorteggiati tra gli *eleggibili* dalla Facoltà cui afferisce il Dipartimento ed uno designato, quale membro interno, indicato dal Dipartimento stesso tra gli *eleggibili*, come di seguito specificato.

2. La lista di *eleggibili* per ciascun settore scientifico disciplinare (SSD) è formata dai professori di ruolo di I fascia rientranti nel terzile superiore a livello nazionale secondo gli indicatori scientometrici di merito approvati dalla Sapienza. Dalle liste sono comunque esclusi i docenti che non sono ritenuti -in base ai criteri ANVUR, quando disponibili- eleggibili per la partecipazione alle commissioni di abilitazione nazionale; qualora la lista degli eleggibili per ciascun SSD oggetto del bando sia composta da meno di sei professori di I fascia, la lista viene integrata da professori di I fascia dei SSD affini, come definiti dalle tabelle di affinità CUN (allegato D al D.M. 4 ottobre 2010).

3. Per quanto riguarda i docenti della Sapienza, sono comunque esclusi dall'elenco degli *eleggibili* i professori che non hanno ottemperato alle disposizioni sulla verifica dell'operosità scientifico-didattica (relazione triennale).

4. Il sorteggio dei quattro ulteriori componenti avviene tra gli *eleggibili* del SSD di cui al bando, con la limitazione di non più di un sorteggiato per Università.

5. Ove non sia disponibile la lista di *eleggibili* di cui ai precedenti punti 2-3-4, le competenze per la proposta relativa alla formazione della lista degli *eleggibili* è riservata ai Dipartimenti; questi, sulla base della pertinenza del settore scientifico disciplinare formulano una lista di quindici *eleggibili* per ciascun settore scientifico disciplinare, basandosi sugli indicatori scientometrici approvati dalla Sapienza (inclusione nel terzile superiore a livello nazionale); qualora per un dato settore scientifico-disciplinare l'utilizzazione di indicatori scientometrici non sia consolidata, il Dipartimento deve comunque proporre una lista di *eleggibili* con criterio qualitativo, non inferiore a 15 nominativi, scelti nel settore scientifico-disciplinare o in settori affini.

6. In caso di pertinenza esclusiva la lista di *eleggibili* è proposta dallo specifico Dipartimento; in caso di pertinenza condivisa di Dipartimenti afferenti alla stessa Facoltà, la quota di proposta spettante a ciascun Dipartimento è stabilita dalla Giunta di Facoltà, in caso di afferenza a Facoltà diverse tale quota è stabilita dal Senato Accademico.

7. La lista degli *eleggibili* e' infine approvata dal Senato Accademico.

## **Art. 6**

### **Lavori della commissione**

1. La Commissione, entro e non oltre due mesi dalla data del suo insediamento, redige una relazione contenente:

- profilo curricolare di ciascun candidato;
- breve valutazione collegiale del profilo ;
- valutazione scientometrica complessiva nel caso in cui sia prassi riconosciuta nel settore concorsuale oggetto del procedimento (ad es. numero complessivo pubblicazioni su banche dati internazionali, *impact factor* complessivo, citazioni complessive, citazioni medie, indice di Hirsch, posizione nella lista degli autori come "*principal investigator*" o come "*group leader*" e facendo comunque riferimento ai criteri ministeriali);
- discussione collegiale su profilo e produzione scientifica .

Sono comunque da considerare :

- continuità temporale della produzione scientifica;
- attività didattica svolta come titolare di corso di insegnamento ufficiale, con la relativa valutazione (se esistente);
- altre attività universitarie, in particolare quelle relative ad organi collegiali elettivi;
- congruenza dell'attività scientifica e didattica del candidato con le esigenze del Dipartimento e attività in campo clinico, relativamente ai settori concorsuali e scientifico disciplinare in cui sia richiesta tale specifica competenza.

La Commissione dovrà valutare nel dettaglio le pubblicazioni presentate secondo quanto richiesto nel bando nonché l'intera produzione scientifica del candidato elencata nel curriculum..

2. Al termine della valutazione, la Commissione indica, anche a maggioranza dei componenti, il candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da parte del Dipartimento, ovvero non indica alcun candidato, motivandone le ragioni.

3. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto del Rettore entro 30 giorni dalla consegna degli stessi all'ufficio competente.

4. Il candidato selezionato, anteriormente alla delibera di chiamata del Dipartimento, dovrà, presso il Dipartimento di riferimento, svolgere un seminario aperto sulle attività di ricerca svolte e in corso di svolgimento.

## **Art. 7**

### **Termine del Procedimento**

1. Le Commissioni concludono i propri lavori entro tre mesi dall'insediamento della Commissione.

2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione; decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.



3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

4. Gli atti della procedura sono pubblicati sul sito dell'Università'.

5. La nomina del candidato più qualificato o, in caso di procedure che prevedano più posti messi a selezione, dei candidati maggiormente qualificati a svolgere le funzioni didattico scientifiche per le quali è stato bandito il posto è subordinata alla conclusione dell'iter di cui al successivo art. 8.

#### **Art. 8**

#### **Chiamata da parte del Dipartimento**

1. Il Dipartimento di riferimento indicato nel bando, previo seminario pubblico, formula la proposta di chiamata del candidato individuato dalla Commissione, di norma, entro i successivi trenta giorni dall'approvazione degli atti da parte del Rettore (da tale termine e' escluso il periodo 1 agosto-15 settembre).

La delibera di chiamata deve essere assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto (a maggioranza assoluta dei professori di I Fascia per la chiamata di professori di I Fascia e di professori di I e II Fascia per la chiamata dei professori di II Fascia) ed è quindi trasmessa alla Facoltà di appartenenza del Dipartimento di riferimento per le spettanti competenze secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 1 lettera c) e d) dello Statuto), da questa e' inviata all'Amministrazione ed approvata dal Senato Accademico e, per le implicazioni di natura economico-finanziaria, dal Consiglio di Amministrazione.

2. Nel caso in cui il Dipartimento di riferimento giunga alla conclusione di non procedere alla chiamata, questo deve adottare una delibera in tal senso esprimendo dettagliatamente le motivazioni di tale scelta

3. Nel caso in cui nel termine sopra indicato il Dipartimento non adotti alcuna delibera, non potrà richiedere nei tre anni successivi alla approvazione degli atti la copertura di un ruolo per la medesima fascia e per il medesimo Settore Concorsuale o Scientifico Disciplinare, se previsto, per i quali si è svolta la procedura.

**Art. 9**  
**Norme transitorie e finali**

Coloro che hanno conseguito l' idoneità per i ruoli di Professori di I e II fascia ai sensi della normativa previgente alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della Legge 210/1998 e del D.P.R. 117/2000, fino al termine del periodo di durata dell' idoneità stessa.

In tale ipotesi, nei novanta giorni successivi alla deliberazione di chiamata da parte del Dipartimento, dovrà essere adottato il Decreto di nomina e dovrà essere disposta la presa di servizio dell' idoneo, in mancanza dei quali l' idoneo può essere chiamato da altra Università, ferma restando la possibilità per questa Università, di ripetere la chiamata.